



**Repubblica Italiana – Regione Sicilia**  
**Istituto Scolastico Comprensivo “L.Sciascia”**  
**Stradale per S. Giovanni Galermo sn – MISTERBIANCO**  
**CODICE FISCALE 93066950879**  
Tel. 095 / 7556969 - fax 095 / 7556960 / e-mail [ctic88800r@istruzione.it](mailto:ctic88800r@istruzione.it)

# **DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**A.S. 2019/2020**

## **IL QUADRO NORMATIVO**

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 741 sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. La nota ministeriale n.1865 del 10 ottobre 2010 e la nota ministeriale n. 7885 del 9 maggio 2018 forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

### **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Gli articoli 6 e 7 del decreto Legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

### **L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

#### **PROVE D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE**

Si riporta quanto stabilito nell'art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017 e nell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 741/2017:

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono:

- a. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
  - b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
  - c. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del D.M. 741/2017<sup>1</sup>.
3. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Per ciascuna delle prove scritte il Decreto Ministeriale 741/2017 individua le finalità e propone le diverse tipologie. La commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

### PROVA DI ITALIANO

Si riporta quanto stabilito nell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 741/2017:

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:
  - a) Padronanza della lingua;
  - b) la capacità di espressione personale;
  - c) il corretto ed appropriato uso della lingua;
  - d) la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
  - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tracce sorteggiate.

Per la correzione dell'elaborato si analizzeranno:

Produzione	Correttezza ortografica – Correttezza sintattica – Correttezza lessicale
Conoscenze (argomento e contesto di riferimento)	Sviluppo dei quesiti della traccia
Comprensione	Organizzazione della struttura del tema
	Capacità di approfondimento e di riflessione

<sup>1</sup>Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

I criteri di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere.  
È consentito l'uso del vocabolario.  
Durata della prova: quattro ore.

### PROVA DI MATEMATICA

Si riporta quanto stabilito nell'articolo 8 del Decreto Ministeriale 741/2017:

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di elaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:
  - a) numeri;
  - b) spazio e figure;
  - c) relazioni e funzioni;
  - d) dati e previsioni.
2. La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
  - a) problemi articolati su una o più richieste;
  - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Per la correzione dell'elaborato si analizzeranno:

- la conoscenza delle formule e delle regole
- l'applicazione delle formule e delle regole
- l'uso corretto delle unità di misura
- la capacità di costruzione delle rappresentazioni grafiche
- la cura nella rappresentazione formale

I criteri di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di matematica.  
È consentito l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.  
Durata della prova: tre ore.

### PROVA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE/FRANCESE)

Si riporta quanto stabilito nell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 741/2017:

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (francese).
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
  - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
  - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
  - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
  - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
  - e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Nel nostro Istituto le tracce prevedranno una combinazione delle seguenti tipologie:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana.

Esse saranno ponderate sui due livelli di riferimento:

*A2 Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.*

*A1 Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.*

Per la correzione dell'elaborato si analizzeranno:

LETTERA

Comprensione	Sviluppo traccia
	Comprensione della tipologia testuale
Produzione	Adeguatezza delle funzioni comunicative allo scopo
	Ricchezza lessicale e strutturale
Conoscenze	Correttezza strutturale e ortografica

## QUESTIONARIO

Comprensione	Comprensione delle informazioni richieste
Produzione	Produzione a carattere personale
	Uso di funzioni
Conoscenze	Uso di strutture e lessico

In riferimento alla NOTA MIUR del 9-05-2018 la commissione in sede di preliminare definisce

*“i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi.”*

Tenendo conto delle citazioni contenute nella NOTA:

*“Infine, si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera. Si ricorda che in presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.”*

*“Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previste rispettivamente dal PEI E PDP.”*

È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Durata della prova: quattro ore (due ore per ciascuna lingua). È prevista una pausa di quindici minuti tra una prova e l'altra.

## COLLOQUIO

Si riporta quanto stabilito nell'articolo 8 comma 5 del Decreto Legislativo 62/2017 e nell'articolo 10 del Decreto Ministeriale 741/2017:

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità:
  - a) di argomentazione,

- b) di risoluzione di problemi,
  - c) di pensiero critico e riflessivo,
  - d) di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (come previsto dal Decreto Legislativo 62/2017).

Il colloquio d'esame, in base a quanto previsto dal dettato normativo, non dovrà risolversi in un insieme di domande e risposte; dovrà, invece, offrire l'opportunità di valutare nell'alunno le capacità di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti e di palesare le conoscenze con osservazioni e valutazioni personali. In definitiva, il colloquio avrà lo scopo di verificare nell'allievo il possesso del sapere unitario e delle capacità logiche ed espressive possedute ed il grado di maturazione raggiunto. Allo scopo di mettere il ragazzo nella condizione psicologica più favorevole, esso potrebbe avere inizio da un argomento scelto dal candidato che potrà basarsi sull'illustrazione di un nucleo tematico, sulla presentazione di un prodotto anche multimediale, sull'analisi di materiale grafico, su un percorso trasversale di particolare interesse, su un'attività disciplinare o interdisciplinare svolta durante l'anno.

In sintesi:

- 1) Avviare il colloquio da un'area tematica scelta dal candidato;
- 2) Offrire maggiore spazio agli ambiti disciplinari più congeniali al candidato;
- 3) Evitare il nozionismo e l'accostamento artificioso di contenuti disciplinari, favorendo l'approccio unitario delle situazioni problematiche e consentendo al candidato di esprimere le proprie opinioni.

Per la valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti indicatori:

- a) Capacità di comprendere i diversi tipi di linguaggio
- b) Capacità di esprimersi utilizzando i diversi tipi di linguaggio
- c) Capacità di organizzare l'esposizione
- d) Capacità di effettuare collegamenti e di operare sintesi
- e) Capacità di rielaborazione personale e di valutazione
- f) Livello delle conoscenze acquisite.

**CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLEMENTIVE** (articolo 8 comma 10 Decreto Legislativo 62/2017 e art. 11 Decreto Ministeriale 741/2017)

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

**CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME**

Si riporta quanto stabilito nell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 741/2017:

- 1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
- 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

#### DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 comma 7 del decreto Legislativo 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. Secondo quanto stabilito nell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 741/2017:

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

**ASSEGNAZIONE DELLA LODE** (articolo 8 comma 8 decreto Legislativo 62/2017 e art. 13 comma 7 decreto ministeriale 741/2017)

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

**PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI**(articolo 8 comma 11 decreto Legislativo 62/2017 e art. 13 comma 8 decreto ministeriale 741/2017)

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

#### **LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (L.104)**

Ai sensi dell'art. 11 del decreto 62/17, la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L. 104/92.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Pertanto l'alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di classe.

Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, in coerenza con il P.E.I.

#### **Prove Invalsi**

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate con il supporto di misure compensative o dispensative o con adattamenti della prova e si avvalgono di tempi più lunghi e mezzi tecnologici, nonché dell'assistenza, oppure possono essere esonerati.

### **Ammissioni agli esami di stato**

I requisiti per l'ammissione degli allievi disabili agli esami di Stato sono i seguenti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- valutazione non necessariamente sufficiente in tutte le discipline, purché il Consiglio di classe ritenga che l'allievo abbia raggiunto, nell'insieme, un livello di conoscenze e competenze tali da poter affrontare gli esami e facendo sempre a riferimento al Piano Educativo Individualizzato;
- partecipazione nel mese di aprile alla Prova Invalsi (obbligatoria).

### **Esame di stato**

La sottocommissione può decidere di far svolgere agli alunni disabili delle prove differenziate, predisposte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativamente alle attività svolte durante l'anno, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, finalizzate a valutare il progresso degli stessi in relazione alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nello svolgimento delle prove gli alunni disabili si avvalgono dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

L'esito finale degli esami scaturisce dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto minimo per il superamento degli esami è pari a sei decimi.

Qualora gli alunni disabili non si presentino agli esami, agli stessi è rilasciato un attestato di credito formativo, che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

### **VALUTAZIONE ED ESAMI DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

La legge n.170 dell'8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Ai sensi del D.L.62/17, la valutazione degli apprendimenti dev'essere coerente con quanto previsto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Gli studenti con diagnosi di DSA possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel proprio PDP.

### **Prove Invalsi**

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate con il supporto di misure compensative o dispensative e si avvalgono di **tempi più lunghi e mezzi tecnologici**.

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di lingua inglese.

### **Esami di stato**

Per l'esame di Stato conclusivo la commissione può prevedere:

- prove di esame con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei strumenti compensativi
- decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso trasformazione dei testi in formato MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale.

Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti che per il colloquio orale, si terrà conto dei contenuti piuttosto che della forma.

Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare, presentare e valutare prove compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Inoltre, sempre in riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli alunni con DSA possano essere esonerati o dispensati dalle prove scritte.

**L'esonero dalle lingue straniere** può essere concessa nei seguenti casi:

- Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita di esonero
- Richiesta di esonero da parte della famiglia
- Approvazione dell'esonero da parte del C.d.C. con la programmazione di un percorso didattico personalizzato.

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, conseguono il titolo di studio valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado in cui non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove.

I candidati con DSA, che sono dispensati dalla prova scritta o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l'accertamento dei contenuti da parte della Commissione di esame tramite la verifica orale. La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in contemporanea o in differita, oppure un giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove.

Gli alunni con DSA, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue straniere), possono ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO**

Al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado la scuola certifica le competenze acquisite dagli alunni. L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con Decreto Ministeriale n. 742/2017 sulla base dei seguenti principi:

- a) riferimento al Profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Con la Nota n. 312 del 09/01/2018 il Miur ha trasmesso le “*Linee guida per la certificazione delle competenze*” per orientare le scuole nella redazione dei modelli.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Per la Scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze, che deve essere rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l'esame di Stato, è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell'Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta sempre dall'Invalsi, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua Inglese.